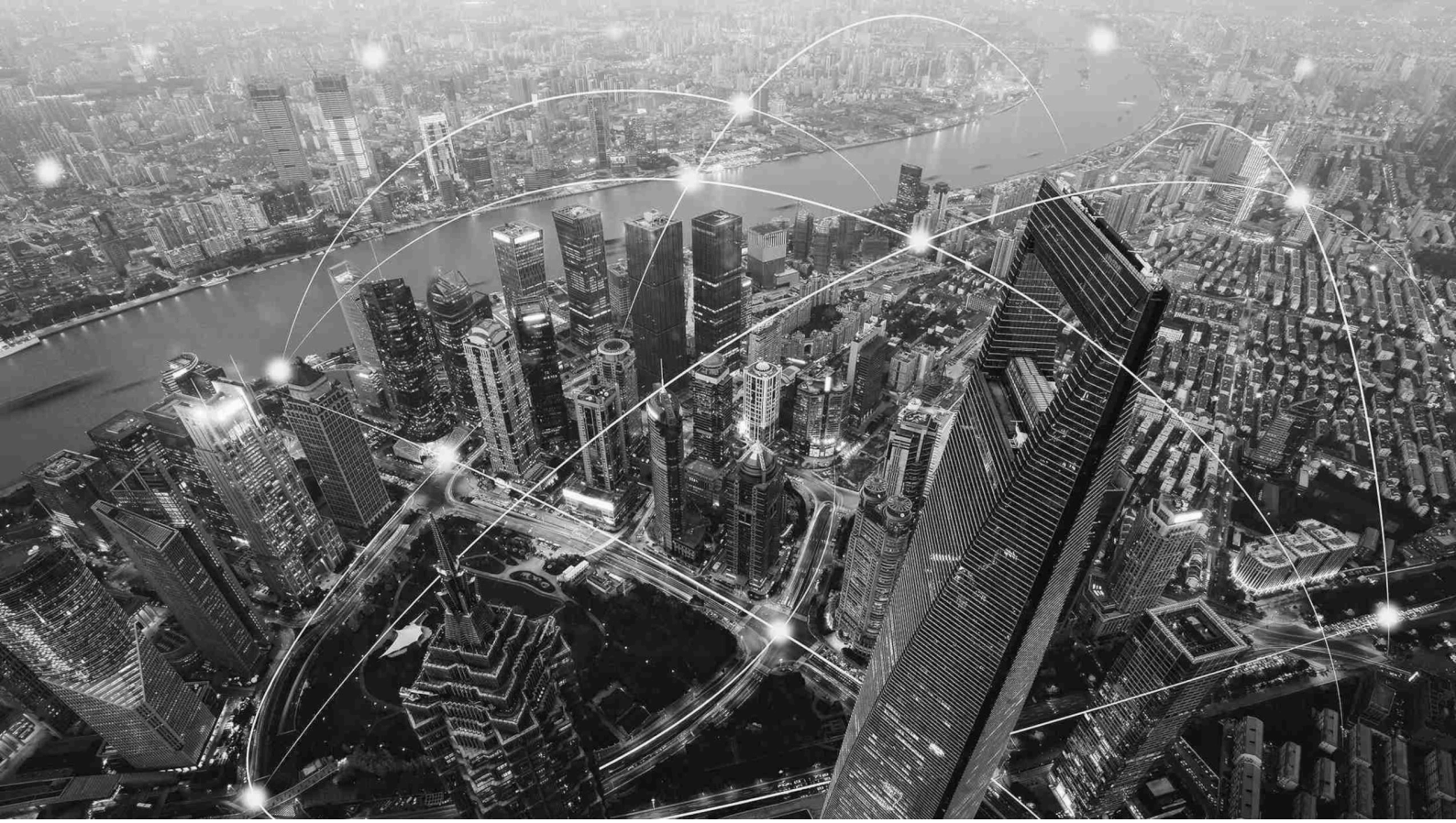


# NEWSLETTER

## anno 12° - newsletter 11/2025
## Aggiornata al 30 novembre 2025

## PRIMO PIANO

- **DORA: pubblicato dalle ESAs l'elenco dei fornitori terzi critici di servizi ICT:**

  In data 18 novembre 2025, le Autorità europee di vigilanza hanno pubblicato l'elenco dei fornitori terzi critici di servizi ICT designati ai sensi del **Digital Operational Resilience Act**.

- **IVASS: pubblicato il Provvedimento che integra la documentazione precontrattuale con l'informativa sulla possibilità di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo:**

  In data 26 novembre 2025, è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025, che introduce un'informativa sulla possibilità di presentare ricorso all'**Arbitro Assicurativo** all'interno della documentazione precontrattuale.

- **UIF: pubblicato l'aggiornamento al Manuale SOS che introduce una procedura istruttoria sulla sospensione delle operazioni sospette:**

  In data 28 novembre 2025, l'Unità d'Informazione Finanziaria ha rilasciato l'aggiornamento del "**Manuale Utente SOS**" relativo alle segnalazioni di operazioni sospette, introducendo un nuovo capitolo dedicato alla procedura istruttoria sulla sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio.

# Sommario

**PRIMO PIANO** ..... 1
**1. Legislazione europea** ..... 3
**1.1. MiFIR: pubblicati in GU dell'Unione Europea due regolamenti delegati che integrano il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari** ..... 3
**1.2. Solvency II: pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione 2025/2312** ..... 3
**1.3. CRR 3: pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione in merito al nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo** ..... 4
**2. Legislazione nazionale** ..... 5
**2.1. Banca d'Italia: pubblicato in GU della Repubblica Italiana il Provvedimento in materia di procedure sanzionatorie, in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazioni statistiche ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE** ..... 5
**3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza** ..... 6
**3.1. Green claims: approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che recepisce la Direttiva sul divieto di pratiche di greenwashing** ..... 6
**3.2. Regolamento emittenti: pubblicata in GU la delibera Consob che modifica il regolamento** ..... 6
**3.3. ESAs: pubblicato l'elenco dei fornitori terzi critici di servizi connessi alle ICT** ..... 7
**3.4. BCE: pubblicato in GU dell'Unione Europea l'indirizzo in merito alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati** ..... 7
**3.5. IVASS: pubblicato il Provvedimento che introduce l'informativa sulla possibilità di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo all'interno della documentazione precontrattuale** ..... 8
**3.6. UIF: pubblicato l'aggiornamento al Manuale SOS che introduce una procedura istruttoria sulla sospensione delle operazioni sospette** ..... 9
**4. Orientamenti, linee guida e Q&A** ..... 11
**4.1. EBA: pubblicate linee guida sui modelli di scenario ambientale in tema ESG** ..... 11
**4.2. ABF: pubblicata la guida operativa per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario** ..... 11
**4.3. IVASS: pubblicati i dati sui reclami alle assicurazioni del primo semestre 2025** ..... 12
**4.4. Banca d'Italia: pubblicato il secondo rapporto sulla stabilità finanziaria per il 2025** ..... 12
**4.5. FSB: pubblicato l'elenco degli istituti di rilevanza sistemica globale per il 2025** ..... 13

# 1. Legislazione europea

## 1.1. MiFIR: pubblicati in GU dell'Unione Europea due regolamenti delegati che integrano il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari

*Banca, SGR, SIM*

In data 3 novembre 2025, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti delegati che integrano il Regolamento (UE) n. 600/2015, noto come MiFIR - *Markets in Financial Instruments Regulation*. Nel dettaglio, sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

- **Regolamento delegato (UE) 2025/1156 del 12 giugno 2025;**
- **Regolamento delegato (UE) 2025/1246 del 18 giugno 2025.**

Regolamento delegato (UE) 2025/1156 del 12 giugno 2025

Il Regolamento delegato (UE) 2025/1156 integra MiFIR con norme tecniche inerenti all'obbligo di fornire al pubblico dati di mercato e condizioni commerciali ragionevoli. Il Regolamento, infatti, disciplina i criteri atti a garantire, secondo condizioni commerciali eque, trasparenti e uniformi, la pubblicazione dei dati di mercato da parte dei gestori, delle imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione, dei fornitori di dispositivi di pubblicazione autorizzati ("**APA**"), dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione ("**CTP**") e degli internalizzatori sistematici.

In particolare, l'obiettivo del Regolamento è di:

1. stabilire criteri uniformi per la determinazione dei costi e dei margini connessi ai dati di mercato, prevenendo abusi e disomogeneità tra gli operatori;
2. assicurare trasparenza nella struttura dei prezzi e nelle politiche commerciali dei fornitori, mediante la pubblicazione di informazioni chiare, verificabili e comparabili;
3. garantire un accesso equo e non discriminatorio ai dati di mercato, evitando pratiche anticoncorrenziali o restrittive.

Per consultare tale Regolamento, cliccare qui.

Regolamento delegato (UE) 2025/1246 del 18 giugno 2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1246 modifica il **Regolamento delegato (UE) 2017/583** e il **Regolamento delegato (UE) 2017/587** in materia di MiFIR, con riferimento agli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti rappresentativi di capitale.

Il Regolamento, infatti, si pone l'obiettivo di rinnovare gli obblighi di trasparenza *pre* e *post* negoziazione, in linea con le modifiche apportare dal Regolamento (UE) 2024/791.

Per consultare tale Regolamento, cliccare qui.

## 1.2. Solvency II: pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione 2025/2312

*Assicurazione*

In data 18 novembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2312** del 17 novembre 2025, recante le

informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni delle imprese di assicurazione dal 30 settembre 2025 al 30 dicembre 2025, ai sensi della Direttiva Solvency II (2009/138/CE).

Al fine di assicurare condizioni uniformi nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione, il regolamento definisce, per ciascuna data di riferimento, le informazioni tecniche relative alle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio e agli spread “fondamentali” necessari per la determinazione dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.

Le informazioni tecniche sono elaborate sulla base dei dati di mercato trasmessi alla Commissione da EIOPA a fine settembre 2025: tali informazioni sono state pubblicate il 6 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 77 sexies, par. 1, della Direttiva Solvency II.

Per ragioni prudenziali, le imprese di assicurazione applicheranno le stesse informazioni tecniche nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalle date in cui procederanno alle segnalazioni alle rispettive autorità competenti.

Per consultare il regolamento, cliccare qui.

## 1.3. CRR 3: pubblicato in GU dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione in merito al nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo

*Banca, SIM*

In data 21 novembre 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2338** che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/100 relativo alla procedura di adozione della decisione congiunta concernente la richiesta di specifiche autorizzazioni prudenziali, in conformità al CRR, con riguardo al nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo.

Il CRR 3 ha sostituito la parte tre, titolo III, del CRR, eliminando tutti i metodi precedentemente utilizzati per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo degli enti, incluso il metodo avanzato di misurazione, introducendo un unico metodo non basato su modelli, ossia il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/100 definisce la procedura di adozione della decisione congiunta in relazione alla domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, tra cui quella relativa al metodo avanzato di misurazione: alla luce delle modifiche apportate alla parte tre, titolo III, del CRR, e in particolare della sostituzione del metodo avanzato di misurazione con il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo, si è reso necessario adeguare tale regolamento. Inoltre, poiché il Regolamento delegato (UE) 2025/1496 ha introdotto nel CRR un nuovo art. 520 bis, ai sensi del quale gli enti sono tenuti a continuare ad applicare, fino al 1º gennaio 2027, la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli artt. 430, 430 ter, 445 e 455 del CRR nella versione in vigore all’8 luglio 2024, il riferimento all’art. 363 del CRR — relativo all’autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato — non viene modificato dal presente regolamento.

Per consultare il regolamento, cliccare qui.

# 2. Legislazione nazionale

## 2.1. Banca d'Italia: pubblicato in GU della Repubblica Italiana il Provvedimento in materia di procedure sanzionatorie, in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazioni statistiche ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE

*Tutti gli operatori*

In data 21 novembre 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il **Provvedimento di Banca d'Italia dell'11 novembre 2025** recante disposizioni in materia di procedure sanzionatorie, in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazioni statistiche ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE.

Tale regolamento istituisce un quadro armonizzato di procedure da seguire in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE: in particolare, attribuisce alle banche centrali nazionali specifiche competenze in caso di mancato adempimento degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti da tali regolamenti e decisioni, con riferimento all'approvazione e al monitoraggio dell'attuazione degli eventuali piani correttivi presentati a seguito dell'invio di una notifica per presunta infrazione cumulativa.

Banca d'Italia, in relazione al ruolo di assistenza alla BCE nella raccolta delle informazioni statistiche prodotte dagli intermediari italiani, ha assunto specifiche competenze:

- monitora l'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica degli intermediari aventi sede legale in Italia e delle succursali di intermediari esteri stabilite in Italia;
- in caso di inosservanza degli stessi, registra le presunte infrazioni, le comunica alla BCE e le notifica all'intermediario;
- in caso di notifica dell'infrazione, che indichi al segnalante la possibilità di presentare un piano correttivo, decide sull'approvazione del piano e ne verifica l'attuazione;
- nei casi previsti dal regolamento, valuta l'avvio di una procedura sanzionatoria;
- in caso di avvio di una procedura su propria iniziativa o su richiesta della BCE, svolge le attività di notifica e istruttorie e trasmette una proposta alla BCE per l'eventuale applicazione di una sanzione.

Per consultare il provvedimento in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025 (pagina 27), cliccare qui.

# 3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

## 3.1. Green claims: approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che recepisce la Direttiva sul divieto di pratiche di greenwashing

*Tutti gli operatori*

In data 6 novembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il **Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2024/825**, relativa al divieto di pratiche di *greenwashing*, con l'obiettivo di responsabilizzare i consumatori nella transizione verde e contrastare le dichiarazioni ambientali fuorvianti (c.d. ***green claims***).

Il provvedimento mira a rafforzare le tutele e gli strumenti contro le pratiche commerciali scorrette che fanno riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, introducendo nuove modalità di comunicazione trasparente e verificabile a beneficio dei consumatori.

Nel dettaglio, il decreto:

- aggiorna il Codice del Consumo, ampliando l'elenco delle pratiche commerciali vietate, tra cui l'affermazioni ambientali vaghe, generiche o ingannevoli e la presentazione di prodotti come "neutri" o "a impatto zero" in assenza di dichiarazioni attendibili, comparabili e verificabili;
- introduce definizioni puntuali di asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei beni, per rendere più trasparente e verificabile la comunicazione ambientale e consentire ai consumatori di individuare i prodotti realmente sostenibili;
- prevede nuove regole di trasparenza nelle informazioni destinate ai consumatori, anche per i contratti conclusi online, attraverso un avviso armonizzato sulla garanzia legale e un'etichetta armonizzata che renda immediatamente riconoscibile la durabilità dei prodotti.

Il rispetto delle nuove disposizioni sarà oggetto di vigilanza da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che potrà applicare le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette.

Per consultare il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, cliccare qui.

## 3.2. Regolamento emittenti: pubblicata in GU la delibera Consob che modifica il regolamento

*Emittente*

In data 12 novembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la delibera Consob n. 23725 del 29 ottobre 2025, che modifica il Regolamento Emittenti in materia di presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente delle società quotate, in attuazione dell'art. 147-ter.1 del TUF introdotto dall'art. 12 della L. 21/2024 (Legge Capitali). Tale delibera è entrata in vigore a far data dal 13 novembre 2025.

Dall'analisi della delibera, rileva l'art. 147-ter.1 che stabilisce che le società italiane con azioni quotate possano prevedere nello statuto la facoltà per il CdA uscente di presentare una lista di candidati per l'elezione dell'organo amministrativo, definendo le condizioni per l'esercizio di tale facoltà e specificando il meccanismo di elezione dei componenti del consiglio. Inoltre, l'art. 12, comma 2, della Legge Capitali ha conferito a Consob la delega regolamentare per l'attuazione di tale disposizione.

Le modifiche regolamentari sono state adottate a seguito di una duplice consultazione con il mercato e dopo l'acquisizione del parere interpretativo del Consiglio di Stato: dal secondo confronto erano infatti emerse incertezze circa la natura e i limiti dell'intervento regolamentare Consob rispetto alla normativa primaria.

Il Consiglio di Stato, nel luglio 2025, ha quindi rilasciato un parere non vincolante per chiarire il significato della norma primaria, con riferimento ai due principali profili sui quali si erano concentrati i dubbi applicativi:

- l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alla seconda votazione individuale prevista dal comma 3, lett. a), n. 1), dell'art. 147-ter.1;
- le modalità di determinazione del numero di componenti del CdA spettanti alle minoranze, nello scenario previsto dal comma 3, lett. b), n. 2), dell'art. 147-ter.1 (ipotesi in cui le prime due liste di minoranza ottengano più del 20% dei voti assembleari).

Per consultare la delibera, cliccare qui.

Per consultare la relazione illustrativa circa gli esiti della consultazione, cliccare qui.

## 3.3. ESAs: pubblicato l'elenco dei fornitori terzi critici di servizi connessi alle ICT

*Banca, Fiduciarie, IMEL, IP, Operatore crowdfunding, SGR, SICAF, SICAV, SIM*

In data 18 novembre 2025, le Autorità europee di vigilanza ("**ESAs**") hanno pubblicato l'elenco dei fornitori terzi critici di servizi ICT ("**Critical Third-Party Providers - CTPP**") designati ai sensi del *Digital Operational Resilience Act* ("**DORA**"). La procedura di designazione ha seguito la metodologia prevista dal DORA:

- le ESAs hanno acquisito i dati contenuti nei Registri delle informazioni tenuti dagli enti finanziari, che riportano in modo dettagliato gli accordi contrattuali relativi ai servizi ICT;
- le ESAs hanno svolto, insieme alle Autorità competenti (AC) dell'intera UE nei settori bancario, assicurativo e pensionistico, nonché dei mercati e dei titoli, una valutazione approfondita della criticità, sulla base dei molteplici criteri stabiliti dal DORA, che impongono un'analisi completa dell'importanza sistemica del fornitore, del suo ruolo nel supporto a funzioni critiche o importanti per gli enti finanziari e del grado di sostituibilità dei servizi offerti;
- i fornitori terzi ritenuti critici sono stati formalmente notificati e hanno potuto esercitare il diritto di essere ascoltati mediante una dichiarazione motivata; le decisioni finali sono state adottate a seguito di un esame accurato di tutte le informazioni rilevanti, garantendo la correttezza del processo decisionale.

I CTPP designati erogano un'ampia gamma di servizi ICT – dall'infrastruttura di base ai servizi applicativi e ai servizi dati – a soggetti finanziari di diversa natura e dimensione in tutta l'Unione, riflettendo la loro centralità nell'ecosistema finanziario europeo. Si ricorda che il DORA Oversight Framework, affidato alle ESAs, mira a favorire una gestione solida del rischio ICT da parte dei fornitori critici: mediante un'interazione diretta nell'attività di vigilanza, le ESAs verificheranno progressivamente che i CTPP dispongano di adeguati sistemi di governance e di gestione del rischio in grado di assicurare la resilienza dei servizi prestati agli operatori finanziari.

Per consultare l'elenco, cliccare qui.

## 3.4. BCE: pubblicato in GU dell'Unione Europea l'indirizzo in merito alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati

*Banca, Filiale di Banca estera*

In data 21 novembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'indirizzo (UE) 2025/2212 della Banca Centrale Europea ("**BCE**") del 2 ottobre 2025, che modifica l'indirizzo (UE) 2021/833 sulle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati.

La BCE interviene per adeguare il quadro statistico bancario dell'area euro alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3), che ridefinisce il perimetro degli enti sottoposti ai requisiti prudenziali. L'aggiornamento è volto ad assicurare una copertura completa e coerente del settore bancario dell'Unione, ottimizzando i processi di raccolta, aggregazione e verifica dei dati: le modifiche rispondono anche all'evoluzione degli obblighi segnaletici di EBA, garantendo che le statistiche BCE restino allineate al nuovo quadro normativo e alle esigenze di analisi della stabilità finanziaria. Il CRR 3 ha, infatti, modificato il CRR includendo le imprese di investimento di classe 1 nel perimetro prudenziale degli enti creditizi: per assicurare che le statistiche bancarie consolidate rappresentino l'intero settore bancario dell'Unione, tali imprese sono integrate negli aggregati statistici, poiché i vantaggi di una copertura completa superano gli effetti sulla continuità delle serie storiche. La compilazione delle statistiche si basa in larga parte sui dati di vigilanza previsti dai quadri segnaletici EBA.

Con l'istituzione del SSM, la BCE ha accesso ai dati di vigilanza degli Stati membri dell'area euro; risulta quindi efficiente consentire alla BCE, su richiesta delle BCN, di effettuare l'aggregazione centralizzata delle statistiche tramite i propri sistemi informatici. Ciò migliora uniformità, continuità delle serie, qualità dei dati e tempestività dei processi: la BCE valuterà le richieste caso per caso, mentre le BCN dovranno fornire gli eventuali dati supplementari necessari ai fini della copertura prevista dall'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14).

Quando l'aggregazione è svolta dalla BCE, è altrettanto efficiente che sia la stessa BCE a verificare le statistiche aggregate, sostituendo il precedente controllo delle BCN: poiché le banche centrali nazionali dispongono di conoscenze approfondite sul sistema bancario domestico, dovranno designare referenti per condividere con la BCE le informazioni utili alla verifica. L'atto richiama inoltre la pubblicazione della versione 4.0 del quadro segnaletico EBA, collegata al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, che introduce nuove norme tecniche di attuazione del CRR, come modificato dal CRR 3: tale aggiornamento richiede modifiche dell'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14), in particolare con riferimento agli importi dell'esposizione al rischio.

Dall'analisi dell'utilizzo dei dati consolidati emerge inoltre che le statistiche sulle grandi esposizioni non risultano essenziali ai fini della stabilità finanziaria, della politica macroprudenziale o dell'analisi strutturale. Per ridurre gli oneri segnaletici a carico delle BCN, tali dati non saranno più richiesti; conseguentemente, è necessario sostituire gli allegati I e II dell'indirizzo (UE) 2021/833 e aggiornare l'elenco delle informazioni statistiche da segnalare. Le specifiche tecniche aggiornate saranno comunicate nelle istruzioni operative condivise con le BCN prima di ciascun ciclo di produzione statistica.

Per consultare il documento, cliccare qui.

## 3.5. IVASS: pubblicato il Provvedimento che introduce l’informativa sulla possibilità di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo all'interno della documentazione precontrattuale

*Assicurazione, Intermediario assicurativo*

In data 26 novembre 2025, è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025, che introduce l’informativa sulla possibilità di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo all'interno della documentazione precontrattuale.

Il Provvedimento apporta modifiche all’informativa sul distributore e sul prodotto prevista dal Regolamento IVASS n. 40/2018 e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, disponendo l’integrazione del Modulo Unico Precontrattuale ("**MUP**") e del Documento Informativo Precontrattuale ("**DIP**") aggiuntivi con le informazioni relative alle modalità di ricorso all’Arbitro Assicurativo o ad altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie appartenenti alla rete FIN-NET. È inoltre richiesto l’aggiornamento dei siti internet e dei profili social delle imprese e degli intermediari assicurativi.

Le modifiche riguardano i seguenti documenti:

- modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi;
- modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi;
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita;
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi;
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP;
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni – DIP aggiuntivo Danni;
- documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto – DIP aggiuntivo R.C. auto.

Per consultare il Provvedimento e la documentazione allegata, cliccare qui.

## 3.6. UIF: pubblicato l'aggiornamento al Manuale SOS che introduce una procedura istruttoria sulla sospensione delle operazioni sospette

*Tutti gli operatori*

In data 28 novembre 2025, l'Unità d'Informazione Finanziaria ("**UIF**") ha aggiornato il Manuale utente SOS relativo alle segnalazioni di operazioni sospette, introducendo un nuovo capitolo dedicato alla procedura istruttoria sulla sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio.

L’UIF, in virtù dell’art. 6, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2007, dispone del potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di autorità qualificate, per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi. Per rafforzare la riservatezza e la sicurezza degli scambi informativi connessi all’istruttoria, è stata definita una nuova procedura volta a informatizzare le comunicazioni con i segnalanti e con gli organi investigativi, garantendo nel contempo l’esigenza di tempestività.

A partire dal 12 gennaio 2026, infatti, i soggetti obbligati che intendano trasmettere all'UIF comunicazioni urgenti relative a operazioni in corso di esecuzione potenzialmente rilevanti ai

fini della sospensione dovranno utilizzare esclusivamente il portale riservato **Infostat-UIF**, inserendo una segnalazione SOS contraddistinta da uno specifico attributo e indicando in modo strutturato l'operazione o le operazioni non eseguite.

L'UIF, attraverso una nuova sezione del portale ("**Istruttorie Sospensioni**"), comunicherà:

- l'avvio dell'iter di valutazione;
- in alternativa, l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere di sospensione;
- le eventuali richieste di integrazione e la notifica dell'esito finale delle valutazioni.

Il provvedimento di sospensione (e, se del caso, quello di revoca) continuerà a essere notificato al soggetto obbligato tramite posta elettronica certificata (PEC).

La medesima procedura verrà impiegata anche per le istruttorie di sospensione avviate d'ufficio da UIF.

Per consultare il manuale aggiornato nella sua ultima versione, cliccare qui.

# 4. Orientamenti, linee guida e Q&A

## 4.1. EBA: pubblicate linee guida sui modelli di scenario ambientale in tema ESG

*Tutti gli operatori*

In data 5 novembre 2025, l'Autorità Bancaria Europea ("**EBA**") ha pubblicato la versione definitiva delle linee guida sui modelli di scenario ambientale, che integrano le linee guida EBA sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance ("**ESG**"), specificando le aspettative di vigilanza relative alle modalità con cui gli enti devono condurre l'analisi degli scenari ambientali.

Le linee guida, analogamente a quelle sui rischi ESG, danno attuazione al mandato conferito a EBA dall'art. 87 bis, punto 5, lett. a), della Direttiva sui requisiti patrimoniali (come modificata dalla CRD6) e dall'art. 177, par. 2 bis, del Regolamento sui requisiti patrimoniali (come modificato dal CRR 3).

L'obiettivo principale è rafforzare la capacità degli enti di adottare approcci lungimiranti nella valutazione e gestione dei rischi ambientali, articolandosi su due pilastri complementari:

- integrazione dei rischi ambientali nei quadri di stress test esistenti, al fine di consentire alle banche di stimare gli impatti finanziari a breve termine dei rischi ambientali e garantire l'adeguatezza dei livelli di capitale e liquidità;
- analisi della resilienza, finalizzata a valutare le implicazioni a medio-lungo termine dei rischi e delle opportunità ambientali per i modelli di business, le strategie e i profili di rischio delle banche.

Complessivamente, tali pilastri sosterranno gli istituti nell'integrazione sistematica delle considerazioni ambientali nei processi di gestione del rischio e pianificazione strategica, fornendo un riferimento comune per una gestione coerente e prospettica dei rischi ambientali all'interno del sistema bancario dell'Unione Europea.

Le linee guida entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

Per consultare il report finale, cliccare qui.

## 4.2. ABF: pubblicata la guida operativa per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

*Banca, Fiduciarie, IMEL, Inter mediario 106 Tub, IP*

In data 7 novembre 2025, l'Arbitro Bancario Finanziario ("**ABF**") ha pubblicato la guida aggiornata all'utilizzo del portale ABF, destinata alla presentazione online dei ricorsi, nonché la *brochure* informativa "ABF in parole semplici", la quale illustra, con linguaggio chiaro e accessibile a tutti gli utenti:

- la competenza e la funzione dell'ABF;
- la procedura di ricorso;
- i costi del procedimento;
- le tempistiche di decisione del Collegio;
- i contatti utili.

La guida all'uso del portale ABF, inoltre, fornisce indicazioni operative in merito (i) alle modalità di accesso al portale; (ii) alla presentazione del ricorso; (iii) al deposito e all'invio dei

documenti, delle istanze, delle richieste, delle eventuali rinunce e, più in generale, di tutti gli atti successivi alla presentazione del ricorso la modifica del profilo utente.

Per consultare la *brochure* e la guida operativa, cliccare qui.

## 4.3. IVASS: pubblicati i dati sui reclami alle assicurazioni del primo semestre 2025

*Assicurazione, Interme diario assicurativo*

In data 13 novembre 2025, IVASS ha diffuso i dati aggregati relativi ai reclami pervenuti alle imprese di assicurazione nel primo semestre 2025, che registrano, complessivamente, una diminuzione del 13,6% rispetto al primo semestre 2024.

La contrazione complessiva rilevata nel primo semestre 2025 è riconducibile ai reclami indirizzati alle imprese italiane (-17,3%), mentre quelli relativi alle imprese estere hanno evidenziato un aumento (+4,4%), sia nel comparto RC auto sia negli Altri rami danni.

Nel comparto Vita, il calo complessivo risulta significativo (-24,1%) e coinvolge sia le imprese italiane (-25,6%) sia quelle estere (-13%).

Per le imprese italiane la riduzione ha interessato tutti i comparti, con particolare incidenza sugli “Altri rami danni” (in complessivo calo del 19,3% rispetto al primo semestre 2024).

La principale causa del marcato incremento registrato nel 2024 nei reclami relativi a tale comparto è riconducibile agli effetti degli eccezionali eventi atmosferici del 2023, che avevano generato una concentrazione anomala di sinistri in un breve arco temporale, incidendo in maniera rilevante sui processi liquidativi delle imprese.

Rispetto al primo semestre 2024:

- per le imprese italiane, aumenta il peso del comparto RC auto (44% rispetto al 41% del primo semestre 2024), mentre si riduce, in proporzione, l’incidenza dei reclami relativi agli “Altri rami danni” (dal 43% al 42%) e quella dei reclami Vita (dal 16% al 14%);
- per le imprese estere si registra un ulteriore incremento di 2 punti percentuali del peso dei reclami del comparto RC auto, mentre diminuisce quello del comparto Vita (dall’11% al 9%) e resta invariato l’incidenza degli Altri rami danni (29%).

Il tempo medio di risposta ai reclamanti da parte delle imprese continua a mantenersi sensibilmente inferiore al limite di 45 giorni previsto dal Regolamento n. 24/2008. Con riferimento all’esito dei reclami, il 29,7% del totale è stato accolto, il 7,9% si è concluso con una transazione, mentre il 62,4% è stato respinto, con percentuali sostanzialmente in linea con i periodi precedenti.

Per consultare la pubblicazione, cliccare qui.

## 4.4. Banca d'Italia: pubblicato il secondo rapporto sulla stabilità finanziaria per il 2025

*Tutti gli operatori*

In data 21 novembre 2025, Banca d'Italia ha pubblicato il secondo rapporto sulla stabilità finanziaria in Italia (n. 2/2025), da cui emerge che la stabilità finanziaria del Paese resta complessivamente solida, pur inserita in un contesto internazionale caratterizzato da elevata incertezza, tensioni geopolitiche e rischi di correzioni improvvise sui mercati globali. In Italia, i rischi interni rimangono contenuti, mentre quelli di provenienza esterna continuano a essere non trascurabili. Di seguito i temi principali trattati:

- rischi macroeconomici e internazionali;
- le condizioni macro finanziarie dell'Italia restano complessivamente favorevoli;
- rischi per famiglie e imprese;
- rischi per gli intermediari finanziari.

Nel Rapporto di Banca d'Italia, inoltre, sono inclusi diversi approfondimenti dedicati a:

- stablecoins e rischi potenziali per la stabilità finanziaria;
- impatto dei rischi idrogeologici sul merito di credito delle imprese;
- esiti dello stress test sulle banche meno significative;
- revisione della normativa europea sulla gestione delle crisi bancarie;
- sviluppo del mercato italiano del crowdfunding.

Per consultare il Rapporto, cliccare qui.

## 4.5. FSB: pubblicato l'elenco degli istituti di rilevanza sistemica globale per il 2025

*Banca*

In data 27 novembre 2025, il Financial Stability Board ("**FSB**"), organismo internazionale operante nell'ambito del sistema finanziario globale, ha diffuso l'elenco 2025 degli istituti di rilevanza sistemica globale (G-SIB), elaborato sulla base dei dati di fine 2024 e secondo la metodologia definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Il numero complessivo delle G-SIB resta pari a 29. Tuttavia, rispetto alla lista pubblicata nel 2024, Bank of America e Industrial and Commercial Bank of China vengono riclassificate dalla fascia 2 alla fascia 3, che prevede un coefficiente patrimoniale aggiuntivo più elevato, mentre Deutsche Bank passa dalla fascia 2 alla fascia 1, associata a un requisito meno oneroso.

Le autorità aderenti al FSB applicano alle G-SIB i seguenti obblighi:

- riserva patrimoniale incrementale: gli istituti sono inseriti in fasce corrispondenti a buffer di capitale più elevati, da detenere secondo gli standard internazionali; i requisiti previsti dall'elenco 2025 saranno efficaci dal 1° gennaio 2027;
- capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC): le G-SIB devono rispettare lo standard TLAC, in aggiunta ai requisiti patrimoniali regolamentari contemplati dal

framework di Basilea III;
- capacità di gestione della risoluzione: tali obblighi comprendono la predisposizione dei piani di risoluzione a livello di gruppo e verifiche periodiche sulla loro concreta attuabilità; la valutazione della risolvibilità di ciascuna G-SIB è svolta nell'ambito del Processo di valutazione della possibilità di risoluzione (RAP) dell'FSB da parte di rappresentanti di alto livello operanti nei Gruppi di gestione delle crisi;
- aspettative di vigilanza più stringenti: queste riguardano le funzioni di gestione del rischio, le capacità di aggregazione dei dati, la governance e i controlli interni.

Tali requisiti, destinati alle banche di rilevanza sistemica globale, sono aggiuntivi rispetto agli standard minimi applicabili a tutti gli intermediari attivi su scala internazionale ai sensi del quadro di Basilea. L'assegnazione a fasce differenziate riflette il livello di importanza sistemica: più elevata è la fascia, maggiore è il requisito patrimoniale supplementare. Il prossimo elenco delle G-SIB sarà pubblicato a novembre 2026.

Per consultare l'elenco, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.